Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I | Anno 119° — Numero 126

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | ROMA - Martedì, 9 maggio 1978 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 6510
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 46.500 - Semestrale L. 24.500 - Trimestrale L. 12.700 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 30.000 - Semestrale L. 16.000 - Trimestrale L. 8.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro); presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

Regione Marche

Regione Trentino-Alto Adige

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTI ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 126 DEL 9 MAGGIO 1978:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 41: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Speciali certificati di credito 10 % - 1975/1985. Estinzione dei debiti degli enti mutualistici (Amministrati dalla Direzione generale del tesoro). — Parte I: Serie sorteggiate per l'ammortamento della TERZA estrazione eseguita il 1° aprile 1978; Parte II: Serie sorteggiate negli anni precedenti.

(1576)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 42: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Speciali certificati di credito 10 % - 1975/1986. Estinzione dei debiti degli enti mutualistici (Amministrati dalla Direzione generale del tesoro). — Parte I: Serie sorteggiata per l'ammortamento nella SECONDA estrazione eseguita il 1° aprile 1978; Parte II: Serie sorteggiata nell'anno precedente.

(1577)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 43: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Speciali certificati di credito 10 % - 1976/1986. Estinzione dei debiti degli enti mutualistici (Amministrati dalla Direzione generale del tesoro). — Parte I: Serie sorteggiata per l'ammortamento nella SECONDA estrazione eseguita il 1° aprile 1978; Parte II: Serie sorteggiata nell'anno precedente.

(1578)

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 44: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Speciali certificati di credito 5,50 % - 1970/1980. Fondo speciale per la ricerca applicata (Amministrati dalla Direzione generale del tesoro). — Parte I: Serie sorteggiate per l'ammortamento nella OTTAVA estrazione eseguita il 5 aprile 1978; Parte II: Serie sorteggiate negli anni precedenti.

(1723)

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Il giorno 21 marzo 1978 alle ore 12 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Vladimir Koucky il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore della Repubblica socialista cecoslovacca a Roma.

(2789)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1977, n. **1178.**

Soppressione del vice consolato di 1ª categoria in Glasgow e dell'agenzia consolare di 1ª categoria in Cardiff (Gran Bretagna).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativo all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Sentito il parere del consiglio d'amministrazione del Ministero degli affari esteri;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il vice consolato di 1ª categoria in Glasgow (Gran Bretagna) è soppresso a partire dal 31 dicembre 1977.

Art. 2.

L'agenzia consolare di 1ª categoria in Cardiff (Gran Bretagna) è soppressa a partire dal 31 marzo 1978.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 ottobre 1977

LEONE

FORLANI — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *maggio* 1978
Registro n. 450 *Esteri, foglio n.* 34

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 ottobre 1977, n. **1179.**

Soppressione del vice consolato di 2ª categoria in Edmonton (Canada) e istituzione di un vice consolato di 1ª categoria nella medesima località.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 30 e 42 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, relativi all'ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri;

Visto il decreto ministeriale 21 febbraio 1972 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 22 maggio 1972, con il quale veniva istituito il vice consolato di 2ª categoria in Edmonton (Canada) alle dipendenze del consolato d'Italia in Vancouver;

Sentito il parere del consiglio d'amministrazione del Ministero degli affari esteri;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro;

Decreta:

Art. 1.

Il vice consolato di 2ª categoria in Edmonton (Canada) è soppresso con decorrenza 1° settembre 1978.

Art. 2.

E' istituito in Edmonton (Canada) un vice consolato di 1ª categoria alle dipendenze del consolato d'Italia in Vancouver, con decorrenza 1° settembre 1978, con la seguente circoscrizione: la provincia di Alberta.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 ottobre 1977

LEONE

FORLANI — STAMMATI

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 *maggio* 1978
Registro n. 450 *Esteri, foglio n.* 35

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 aprile 1978.

Indicazione delle province e dei comuni della Liguria ai quali applicare le disposizioni degli articoli 7 e 10 della legge 3 gennaio 1978, n. 2, recante interventi a favore delle zone colpite dalle recenti alluvioni.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELL'INTERNO
E
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 1 della legge 3 gennaio 1978, n. 2, recante interventi per le zone del Piemonte, Liguria, Lombaria e Valle d'Aosta colpite dalle recenti alluvioni e proroga del termine per la definizione della gestione stralcio nella provincia di Udine;

Sentita la regione Liguria;

Decreta:

Art. 1.

Le disposizioni di cui all'art. 7 della legge 3 gennaio 1978, n. 2, si applicano alle province di Genova e di Savona ed ai seguenti comuni:

Provincia di Genova:

Campoligure;
Campomorone;
Ceranesi;
Chiavari;
Genova;
Masone;
Mignanego;
Rossiglione;
Sant'Olcese;
Serra Riccò;
Sestri Levante.

Provincia di Savona:

Borgio Verezzi;
Cairo Montenotte;
Calice Ligure;
Dego;
Finale Ligure;
Giustenice:
Giusvalla;
Magliolo;
Mioglia;
Orco Feglino;
Piana Crixia;
Pontinvrea;
Rialto;
Stella;
Tovo San Giacomo;
Urbe.

Art. 2.

Le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 della legge 3 gennaio 1978, n. 2, si applicano ai seguenti comuni:

Provincia di Genova:

Campoligure;
Genova;
Masone;
Rossiglione.

Provincia di Savona:

Albisola Marina;
Albisola Superiore;
Borgio Verezzi;
Calice Ligure;
Finale Ligure;
Giusvalla;
Loano;
Magliolo;
Pietra Ligure;
Pontinvrea;
Rialto;
Tovo San Giacomo;
Urbe;
Varazze.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 aprile 1978

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro dell'interno
COSSIGA

Il Ministro dei lavori pubblici
STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *aprile* 1978
Registro n. 3 *Presidenza, foglio n.* 247

(3753)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 29 aprile 1978.

Direttive per l'esercizio delle funzioni amministrative alle regioni a statuto ordinario in materia di controllo fitosanitario all'importazione, all'esportazione e al transito di prodotti agricoli.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 74, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, che ha trasferito alle regioni le funzioni e gli uffici degli osservatori per le malattie delle piante;

Visto l'art. 71 del citato decreto, che ha conservato allo Stato le funzioni amministrative relativamente all'organizzazione del commercio con l'estero, nonché quelle concernenti la determinazione degli interventi obbligatori in materia fitosanitaria;

Visto l'art. 111, secondo comma, del medesimo decreto, con il quale si dispone la delega alle regioni dell'esercizio delle funzioni amministrative, già svolte da uffici dello Stato trasferiti alle regioni, in materie diverse da quelle di competenza regionale;

Visto l'art. 4, terzo comma, del ripetuto decreto, che prevede il potere di direttiva del Governo per l'esercizio delle funzioni delegate alle regioni;

Ritenuta la necessità d'impartire opportune istruzioni alle regioni al fine di assicurare l'uniformità nell'esercizio delle funzioni loro delegate per quanto attiene al controllo fitosanitario all'importazione, all'esportazione e al transito di prodotti agricoli, nonché al rilascio dei certificati fitopatologici relativi;

Sulla proposta del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del commercio con l'estero;

In conformità alla delibera del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

1. — Nell'esercizio delle funzioni amministrative delegate, in ordine al controllo fitosanitario all'importazione, all'esportazione e al transito dei prodotti agricoli, le Regioni a statuto ordinario si atterranno ai criteri di massima stabiliti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che fisserà altresì gli standard tecnici.

2. — Gli osservatori fitopatologici, tramite propri funzionari espressamente delegati dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, continueranno a provvedere al rilascio dei certificati fitopatologici per le importazioni, le esportazioni ed il transito, tenendo conto dei provvedimenti adottati dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, nei casi di particolare gravità, ai fini della tutela fitosanitaria delle produzioni nazionali.

3. — Per non interrompere la continuità dal servizio le regioni, fino a quando non siano in grado di provvedere altrimenti, per l'esecuzione dei controlli fitosanitari limitatamente ai prodotti ortoflorofrutticoli in esportazione, soggetti anche ai controlli qualitativi, possono avvalersi di funzionari dell'Istituto nazionale per il commercio estero (I.C.E.) espressamente delegati dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste. A tal fine tra le regioni e l'I.C.E. saranno stipulate apposite convenzioni.

4. — I funzionari delegati dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, nello svolgimento delle funzioni per conto dello Stato, sono qualificati ufficiali di polizia giudiziaria, ai sensi dell'art. 8, ultimo comma, del regolamento approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1700.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 aprile 1978

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
ANDREOTTI

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

Il Ministro del commercio con l'estero
OSSOLA

(3754)

DECRETO MINISTERIALE 12 dicembre 1977.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Sir George ex G.T.A., stabilimento di Torino.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che la S.p.a. Sir George ex G.T.A., stabilimento di Torino, ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale per cui i lavoratori dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Sir George ex G.T.A., stabilimento di Torino.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 17 maggio 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 dicembre 1977

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

Il Ministro del tesoro
STAMMATI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

(3687)

DECRETO MINISTERIALE 24 febbraio 1978.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Faema, in Milano, stabilimento di Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 17 febbraio 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Nuova Faema di Milano, stabilimento di Milano, con effetto dal 1° ottobre 1976;

Visti i decreti ministeriali 28 maggio 1977 e 3 ottobre 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nuova Faema di Milano, stabilimento di Milano, è prolungata a diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 febbraio 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

Il Ministro del tesoro
STAMMATI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

(3685)

DECRETO MINISTERIALE 3 marzo 1978.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Irpinia, in Avellino, località Pianodardine.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 27 maggio 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. La Irpinia di Avellino, località Pianodardine, con effetto dal 26 luglio 1976;

Visti i decreti ministeriali 12 settembre 1977 e 13 settembre 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale:

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. La Irpinia di Avellino, località Pianodardine, è prolungata a diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 marzo 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

Il Ministro del tesoro
STAMMATI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

(3686)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1978.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Quattordici Geri, in Savona, ora Metalmetron S.p.a.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto interministeriale 29 gennaio 1977 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Quattordici Geri, con sede in Savona, con effetto dal 1° ottobre 1976;

Visti i decreti ministeriali 31 maggio 1977 e 9 settembre 1977 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale;

Considerato che la citata società ha modificato la propria ragione sociale in Metalmetron S.p.a.;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri sei mesi il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Genova;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Quattordici Geri, con sede in Savona, ora Metalmetron S.p.a., è prolungata a diciotto mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 marzo 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

p. *Il Ministro del tesoro*
CORÀ

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

(3684)

DECRETO MINISTERIALE 10 marzo 1978.

Dichiarazione della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore del vetro cavo in provincia di Bari.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, DEL TESORO E DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Considerato che i lavoratori dipendenti dalle aziende industriali del settore del vetro cavo in provincia di Bari sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto in dipendenza della crisi economica;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento di integrazione salariale in favore delle maestranze di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bari;

Decreta:

E' dichiarata la sussistenza della condizione di crisi economica delle aziende industriali del settore del vetro cavo in provincia di Bari.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 1976 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 10 marzo 1978

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
ANSELMI

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

Il Ministro del tesoro
STAMMATI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

(3688)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1978.

Rinvio delle elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero del commercio con l'estero.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721;

Visto il decreto ministeriale 10 febbraio 1978, registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1978, registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 206, con il quale, fra l'altro, sono state indette le elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero per il giorno 20 aprile 1978;

Visto il telegramma della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio organizzazione della pubblica amministrazione, n. 5888/8/775/12/3 in data 18 marzo 1978, con il quale è stata prospettata la opportunità di indire le elezioni di cui trattasi per il giorno 29 ottobre 1978;

Decreta:

A parziale modifica del decreto ministeriale 10 febbraio 1978, citato nelle premesse, le elezioni dei rappresentanti del personale in seno al consiglio di amministrazione del Ministero avranno luogo presso la sede ministeriale il giorno 29 ottobre 1978, dalle ore 8 alle ore 20.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà successivamente pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Roma, addì 21 marzo 1978

Il Ministro: OSSOLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1978
Registro n. 1 Commercio estero, foglio n. 317

(3581)

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1978.

Accertamento, nella zona industriale di interesse regionale di Villacidro, della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale straordinario in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella predetta area.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO, DEL TESORO, DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO E DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Visto il testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Vista la legge 2 maggio 1976, n. 183;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modifiche, nella legge 8 agosto 1977, n. 501;

Considerato che nella zona industriale di interesse regionale di Villacidro si verifica uno stato di grave crisi dell'occupazione, in conseguenza dell'avvenuto completamento di parte dei seguenti impianti:

1) Snia-Viscosa;

2) filati industriali;

3) acquedotto - 1° lotto;

4) acquedotto - 2° lotto;

5) rete idrica - 1° lotto;

6) ristrutturazione ed ampiamento delle fognature e degli impianti di depurazione e della rete idrica;

7) impianti elettrici;

Ritenuto che sussistono possibilità di occupazione derivanti da investimenti pubblici per impianti, opere e lavori relativi a programmi previsti e finanziati, in tutto o in parte, a carico dello Stato, nell'ambito del programma quinquennale di cui alla legge 2 maggio 1976, n. 183 e delle direttive da essa previste;

Considerato l'impegno della regione Sardegna ad organizzare e finanziare i corsi di formazione professionale di cui all'art. 1, quarto comma, del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modifiche, nella legge 8 agosto 1977, n. 501;

Ritenuto che nella fattispecie ricorrono per le aziende interessate gli estremi di esonero dal pagamento del contributo di cui al punto 2) dell'art. 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164;

Decreta:

E' accertata nella zona industriale di interesse regionale di Villacidro la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modifiche, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti delle aziende operanti nella predetta zona industriale, per i lavori di cui alle premesse, sospesi o che saranno sospesi dal lavoro nel periodo dal 1° gennaio 1978 al 30 giugno 1978.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 aprile 1978

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno
DE MITA

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro delle partecipazioni statali
BISAGLIA

(3582)

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1978.

Accertamento, nel nucleo di industrializzazione del Sulcis-Iglesiente, della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale straordinario in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella predetta area.

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO, DEL TESORO, DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO E DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Visto il testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Vista la legge 2 maggio 1976, n. 183;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modifiche, nella legge 8 agosto 1977, n. 501;

Considerato che nel nucleo di industrializzazione del Sulcis-Iglesiente si verifica uno stato di grave crisi dell'occupazione, in conseguenza dell'avvenuto completamento di parte dei seguenti impianti: stabilimento Alsar S.p.a., settore metallurgico - Ammi sarda S.p.a., settore piombo e zinco - Eurallumina S.p.a., produzione alluminio - Comsal S.p.a., lavorazione alluminio - Metallotecnica S.p.a., metalmeccanica - Officine F.lli Medda, settore metalmeccanica - asse mediano viario - asse viario di scorrimento esterno 1° lotto - infrastrutture elettriche per l'alimentazione del nucleo di industrializzazione del Sulcis-Iglesiente - alimentazione elettrica dello stabilimento Eurallumina - opere portuali e marittime del genio civile;

Ritenuto che sussistono possibilità di occupazione derivanti da investimenti pubblici per impianti, opere e lavori relativi a programmi previsti e finanziati, in tutto o in parte, a carico dello Stato, nell'ambito del programma quinquennale di cui alla legge 2 maggio 1976, n. 183 e delle direttive da essa previste;

Considerato l'impegno della regione Sardegna ad organizzare e finanziare i corsi di formazione professionale di cui all'art. 1, quarto comma, del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modifiche, nella legge 8 agosto 1977, n. 501;

Ritenuto che nella fattispecie ricorrono per le aziende interessate gli estremi di esonero dal pagamento del contributo di cui al punto 2) dell'art. 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164;

Decreta:

E' accertata nel nucleo di industrializzazione del Sulcis-Iglesiente la sussistenza delle condizioni di cui allo art. 1 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modifiche, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti delle

aziende operanti nella predetta area, per i lavori di cui alle premesse, sospesi o che saranno sospesi dal lavoro nel periodo dal 1° gennaio 1978 al 30 giugno 1978.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 aprile 1978

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno
DE MITA

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro delle partecipazioni statali
BISAGLIA

(3583)

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1978.

Accertamento, nell'area di sviluppo industriale di Porto Torres-Sassari-Alghero, della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale straordinario in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella predetta area.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO, DEL TESORO, DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO E DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Visto il testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Vista la legge 2 maggio 1976, n. 183;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modifiche, nella legge 8 agosto 1977, n. 501;

Considerato che nell'area di sviluppo industriale di Porto Torres-Sassari-Alghero si verifica uno stato di grave crisi dell'occupazione, in conseguenza dell'avvenuto completamento di parte dei seguenti impianti: SIR, strada di allaccio alla statale n. 131 dell'agglomerato industriale, primo acquedotto industriale del Coghinas, prima opera di presa acqua di mare, raccordo ferroviario tra la stazione FF.SS. di Porto Torres e l'agglomerato industriale;

Ritenuto che sussistono possibilità di occupazione derivanti da investimenti pubblici per impianti, opere e lavori relativi a programmi previsti e finanziati, in tutto o in parte, a carico dello Stato, nell'ambito del programma quinquennale di cui alla legge 2 maggio 1976, n. 183 e delle direttive da essa previste;

Considerato l'impegno della regione Sardegna ad organizzare e finanziare i corsi di formazione professionale di cui all'art. 1, quarto comma, del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modifiche, nella legge 8 agosto 1977, n. 501;

Ritenuto che nella fattispecie ricorrono per le aziende interessate gli estremi di esonero dal pagamento del contributo di cui al punto 2) dell'art. 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164;

Decreta:

E' accertata nell'area di sviluppo industriale di Porto Torres-Sassari-Alghero la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modifiche, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti delle aziende operanti nella predetta area, per i lavori di cui alle premesse, sospesi o che saranno sospesi dal lavoro nel periodo dal 1° gennaio 1978 al 30 giugno 1978.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 aprile 1978

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno
DE MITA

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro delle partecipazioni statali
BISAGLIA

(3584)

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1978.

Accertamento, nell'area industriale della Sardegna centrale, della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale straordinario in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella predetta area.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO, DEL TESORO, DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO E DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Visto il testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Vista la legge 2 maggio 1976, n. 183;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modifiche, nella legge 8 agosto 1977, n. 501;

Considerato che nell'area industriale della Sardegna centrale si verifica uno stato di grave crisi dell'occupazione, in conseguenza dell'avvenuto completamento di parte dei seguenti impianti:

a) nell'agglomerato industriale di Ottana:

Fibra del Tirso;

Chimica del Tirso (impianti dell'ANIC - Montedison);

Metallurgica del Tirso;

Siron di Ottana;

b) agglomerato industriale di Isili-Sarcidano:

Siron;

Ritenuto che sussistono possibilità di occupazione derivanti da investimenti pubblici per impianti, opere e lavori relativi a programmi previsti e finanziati, in tutto o in parte, a carico dello Stato, nell'ambito del programma quinquennale di cui alla legge 2 maggio 1976, n. 183 e delle direttive da essa previste;

Considerato l'impegno della regione Sardegna ad organizzare e finanziare i corsi di formazione professionale di cui all'art. 1, quarto comma, del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modifiche, nella legge 8 agosto 1977, n. 501;

Ritenuto che nella fattispecie ricorrono per le aziende interessate gli estremi di esonero dal pagamento del contributo di cui al punto 2) dell'art. 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164;

Decreta:

E' accertata nell'area industriale della Sardegna centrale la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modifiche, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei dipendenti delle aziende operanti nella predetta area, per i lavori di cui alle premesse, sospesi o che saranno sospesi dal lavoro nel periodo dal 1° gennaio 1978 al 30 giugno 1978.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 aprile 1978

Il Ministro
del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

Il Ministro
per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno
DE MITA

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro dell'industria, del commercio
e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro delle partecipazioni statali
BISAGLIA

(3585)

DECRETO MINISTERIALE 7 aprile 1978.

Accertamento, nell'area industriale di Cagliari, della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale straordinario in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nella predetta area.

IL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO, DEL TESORO, DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE, DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO E DELLE PARTECIPAZIONI STATALI

Visto il testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Vista la legge 2 maggio 1976, n. 183;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modifiche, nella legge 8 agosto 1977, n. 501;

Considerato che nell'area industriale di Cagliari si verifica uno stato di grave crisi dell'occupazione, in conseguenza dell'avvenuto completamento di parte dei seguenti impianti:

a) nell'agglomerato industriale di Macchiareddu-Grogastu:

Rumianca sud;

tombinatura del Rio Mangioli nel comune di Capoterra;

ampliamento ospedale oncologico;

b) nell'agglomerato industriale di Sarroch:

completamento degli impianti della Saras;

completamento degli impianti della Saras-chimica;

completamento degli impianti della Italproteine;

fognatura con rete idrica con relativo impianto di depurazione nel comune di Sarroch;

Ritenuto che sussistono possibilità di occupazione derivanti da investimenti pubblici per impianti, opere e lavori relativi a programmi previsti e finanziati, in tutto o in parte, a carico dello Stato, nell'ambito del programma quinquennale di cui alla legge 2 maggio 1976, n. 183 e delle direttive da essa previste;

Considerato l'impegno della regione Sardegna ad organizzare e finanziare i corsi di formazione professionale di cui all'art. 1, quarto comma, del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modifiche, nella legge 8 agosto 1977, n. 501;

Ritenuto che nella fattispecie ricorrono per le aziende interessate gli estremi di esonero dal pagamento del contributo di cui al punto 2) dell'art. 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164;

Decreta:

E' accertata nell'area industriale di Cagliari la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modifiche, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale

in favore dei dipendenti delle aziende operanti nella predetta area, per i lavori di cui alle premesse, sospesi o che saranno sospesi dal lavoro nel periodo dal 1° gennaio 1978 al 30 giugno 1978.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 aprile 1978

Il Ministro del bilancio e della programmazione economica
MORLINO

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno
DE MITA

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
DONAT-CATTIN

Il Ministro delle partecipazioni statali
BISAGLIA

(3586)

DECRETO MINISTERIALE 13 aprile 1978.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti da aziende operanti nell'area di Napoli per il completamento dei lavori di restauro di monumenti finanziati con fondi pubblici.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Vista la legge 20 maggio 1975, n. 164;

Visto il decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, concernente provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali;

Visto il decreto interministeriale 2 gennaio 1978, con il quale è stata accertata nell'area di Napoli la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1977, n. 501, ai fini della concessione del trattamento di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti per il completamento dei lavori di restauro dei monumenti in Napoli finanziati con fondi pubblici, sospesi dal 14 gennaio 1978 o che sarebbero stati sospesi entro tre mesi dalla predetta data;

Visto il decreto ministeriale 25 gennaio 1978 di concessione per tre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area di Napoli per il completamento dei lavori di restauro dei monumenti finanziati con fondi pubblici;

Decreta:

E' prolungata per tre mesi la corresponsione dell'integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalle aziende operanti nell'area di Napoli per il completamento dei lavori di restauro dei monumenti finanziati con fondi pubblici, che hanno beneficiato del citato decreto ministeriale 25 gennaio 1978.

Le aziende sono esentate dal contributo di cui all'art. 12, punto 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164, e sono ammesse al beneficio di cui all'art. 5, primo comma, del decreto-legge 30 marzo 1978, n. 80.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 aprile 1978

Il Ministro: SCOTTI

(3683)

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1978.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata « Pentril Ritardo », nelle confezioni da 12 e 20 capsule opercolate, della ditta Istituto Medicamenta S.p.a., in Origgio. (Decreto di revoca n. 5144/R).

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto in data 18 maggio 1959, con il quale venne registrata al n. 15111 la specialità medicinale denominata « Pentril Ritardo », nelle confezioni da 12 e 20 capsule opercolate, a nome della ditta Istituto Medicamenta S.p.a., con sede in Milano, via G. Viola, 7, ora in Origgio (Varese), viale Europa, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che la suddetta specialità medicinale, sulla base delle nuove conoscenze scientifiche, è da ritenersi terapeuticamente superata;

Ritenuto, pertanto, che nella specie ricorre l'applicazione dell'art. 27, n. 1, del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, in quanto non sussistono più le condizioni in base alle quali la specialità fu autorizzata;

Viste le controdeduzioni della ditta interessata;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata « Pentril Ritardo », nelle confezioni da 12 e 20 capsule opercolate, registrata al n. 15111, in data 18 maggio 1959, a nome della ditta Istituto Medicamenta S.p.a., con sede in Origgio (Varese), viale Europa.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione deve essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali delle regioni a statuto speciale ed i competenti organi delle regioni a statuto ordinario sono tenuti alla esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli ordini dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni e da notificarsi in via amministrativa alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 aprile 1978

Il Ministro: ANSELMI

(3723)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di fisica generale (secondo raddoppio) presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Genova.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Genova è vacante la cattedra di fisica generale (secondo raddoppio), alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3737)

Vacanza della cattedra di genetica presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pavia.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pavia è vacante la cattedra di genetica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3738)

Vacanza delle cattedre di istituzioni di diritto privato (base) e di diritto e legislazione bancaria presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di economia e commercio dell'Università di Napoli, sono vacanti le seguenti cattedre:

1) istituzioni di diritto privato (base);
2) diritto e legislazione bancaria,

alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alle cattedre anzidette dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(3739)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di La Spezia

Con decreto 13 marzo 1978, n. 324, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni emersi dalle acque del torrente Rossano nel comune di La Spezia, segnati nel catasto del comune medesimo al foglio n. 18, mappali 578 (mq 870), 588 (mq 1), 579 (mq 100), 580 (mq 37), 586 (mq 170), 581 (mq 18), 582 (mq 50), 583 (mq 50), 584 (mq 197), 585 (mq 320), 587 (mq 40) e al foglio n. 41, mappali 362 (mq 270), 363 (mq 170) e 364 (mq 200) della superficie complessiva di mq 2493 ed indicati nell'estratto catastale in data 9 aprile 1977 e allegati schizzi planimetrici in scala 1:1000 rilasciati dall'ufficio tecnico erariale di La Spezia; estratto catastale e schizzi planimetrici che fanno parte integrante del decreto stesso.

(3607)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Brugnato

Con decreto 13 marzo 1978, n. 216, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni emersi dalle acque del fiume Vara e del torrente Gravegnola in comune di Brugnato (La Spezia), segnati nel catasto del comune medesimo al foglio n. 9, particella 221 (mq 2850) e al foglio n. 10, particella 106 (mq 90) della superficie complessiva di mq 2.940 ed indicati negli estratti di mappa rilasciati il 27 aprile 1977 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di La Spezia; estratti di mappa che fanno parte integrante del decreto stesso.

(3603)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Stagno Lombardo

Con decreto 11 marzo 1978, n 542, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni estromessi dall'alveo del fiume Po nel comune di Stagno Lombardo (Cremona), segnati nel catasto del comune medesimo al foglio n. 34, mappali 60 (Ha 46.19.20) e 61 (Ha 2.67.60) della superficie complessiva di Ha 48.86.80 ed indicati nella planimetria rilasciata il 30 settembre 1977 in scala 1:4000 dall'ufficio tecnico erariale di Cremona; planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(3604)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni in comune di Lauria

Con decreto 12 gennaio 1978, n. 2735, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreni demaniali in comune di Lauria (Potenza), segnati nel catasto del comune medesimo al foglio n. 65 « Acque esenti da estimo » con le lettere da A a V della superficie di mq 43.217 ed indicati nello schizzo planimetrico rilasciato il 31 luglio 1977 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Potenza; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(3606)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Casteggio

Con decreto 12 gennaio 1978, n. 2556, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno ex alveo del torrente Coppa in comune di Casteggio (Pavia), segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. XI adiacente ai mappali 73 e 948 della superficie di mq 180 ed indicato nella planimetria in data 14 gennaio 1977 in scala 1:1000 con allegata relazione rilasciati dall'ufficio tecnico erariale di Pavia; planimetria e allegata relazione che fanno parte integrante del decreto stesso.

(3605)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Variante al piano regolatore generale del comune di Sestola

Con deliberazione della giunta regionale 14 febbraio 1978, n. 386 (controllata senza rilievi dalla commissione di controllo sull'amministrazione della regione Emilia-Romagna, con atto prot. n. 1521/1543 nella seduta del 4 aprile 1978) è stata approvata la variante parziale al vigente piano regolatore generale del comune di Sestola (Modena), adottata dal consiglio comunale con deliberazione 5 novembre 1976, n. 76.

Copia di tale delibera e degli atti tecnici alla medesima allegati, muniti del visto di conformità all'originale, saranno depositati negli uffici comunali a libera visione del pubblico a termini dell'art. 10 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni ed integrazioni.

(3559)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA SANITÀ

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di dermosifilopatia, sessione anno 1976.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1976;

Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1977, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1978, registro n. 1, foglio n. 112;

Considerato che il prof. Caccialanza Miglio Pietro ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per impegni accademici e congressuali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Panconesi Emiliano, direttore della clinica dermosifilopatica dell'Università di Firenze, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di dermosifilopatia che si terrà a Roma il giorno 8 febbraio 1978 in sostituzione del prof. Caccialanza Miglio Pietro, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 3 febbraio 1978

Il Ministro: DAL FALCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1978
Registro n. 2 *Sanità, foglio n.* 272

(3387)

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di neurologia, sessione anno 1976.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1976;

Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1977, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1978, registro n. 1, foglio n. 112;

Considerato che il prof. Smorto Guido ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta perchè collocato a riposo in data 1° gennaio 1975;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Viparelli Ubaldo, primario dell'ente ospedaliero « Card. Ascalesi e S. Gennaro » di Napoli, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di neurologia che si terrà a Roma il giorno 20 febbraio 1978 in sostituzione del prof. Smorto Guido, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 febbraio 1978

Il Ministro: DAL FALCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1978
Registro n. 2 *Sanità, foglio n.* 274

(3388)

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di reumatologia, sessione anno 1976.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1976;

Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1977, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1978, registro n. 1, foglio n. 112;

Considerato il prof. Colpi Antonio ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta per gravi motivi di famiglia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof. Salvatore Vincenzo, primario dell'ente ospedaliero del comprensorio di Guastalla (Reggio Emilia), è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di reumatologia che si terrà a Roma il giorno 14 febbraio 1978 in sostituzione del prof. Colpi Antonio, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 febbraio 1978

Il Ministro: DAL FALCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1978
Registro n. 2 *Sanità, foglio n.* 273

(3386)

Sostituzione di un componente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di medicina legale e delle assicurazioni sociali, sessione anno 1976.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il proprio decreto in data 18 maggio 1976, pubblicato nel supplemento ordinario n. 2 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 131 del 19 maggio 1976, con cui sono stati banditi gli esami di idoneità per il personale sanitario ospedaliero, sessione relativa all'anno 1976;

Visto il proprio decreto in data 22 dicembre 1977, con il quale si è provveduto alla nomina della commissione esaminatrice dell'esame in epigrafe, registrato alla Corte dei conti, addì 14 gennaio 1978, registro n. 1, foglio n. 112;

Considerato che il prof. Bossi Erminio ha comunicato la propria rinuncia all'incarico di componente della commissione predetta perchè collocato a riposo in data 1° gennaio 1977;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Visto l'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 15 novembre 1973, n. 734;

Decreta:

Il prof Santini Massimiliano, primario dell'ospedale consorziale di Bari, è nominato componente della commissione esaminatrice dell'esame nazionale di idoneità a primario di medicina legale e assicurazioni sociali che si terrà a Roma il giorno 4 febbraio 1978 in sostituzione del prof. Bossi Erminio, rinunciatario.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1978

Il Ministro: DAL FALCO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *marzo* 1978
Registro n. 2 *Sanità, foglio n.* 276

(3390)

OSPEDALE SPECIALIZZATO «M. MALPIGHI» DI BOLOGNA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di assistente geriatra addetto alla seconda divisione geriatrica;

due posti di assistente geriatra addetto al dispensario geriatrico.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Bologna.

(1642/S)

OSPEDALE CIVILE «MIGLIORINI E BALZAN» DI BADIA POLESINE

Concorso ad un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Badia Polesine (Rovigo).

(1640/S)

OSPEDALI RIUNITI DI PARMA

Concorso ad un posto di aiuto della divisione di neurochirurgia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione di neurochirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione personale dell'ente in Parma.

(1641/S)

OSPEDALE CIVILE DI CUORGNE'

Concorso ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Cuorgnè (Torino).

(1638/S)

OSPEDALI UNIFICATI DI MONTEGIORGIO E FALERONE

Concorso ad un posto di primario di laboratorio di analisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di laboratorio di analisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Montegiorgio (Ascoli Piceno).

(1636/S)

OSPEDALE «S. ANNA» DI COMO

Concorso a due posti di assistente di nefrologia ed emodialisi

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente di nefrologia ed emodialisi.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Como.

(1639/S)

REGIONI

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 3 gennaio 1978, n. 1.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno 1978.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 4 *gennaio* 1978)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 4 gennaio 1978, n. 2.

Celebrazioni del XXX anniversario della Costituzione.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 1 *del* 4 *gennaio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DI GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La regione Marche, in occasione del XXX anniversario della Costituzione, attua, promuove e sostiene iniziative dirette a valorizzare e diffondere i contenuti della libertà, pluralismo e autonomia in essa affermati, conformemente al preambolo del proprio statuto.

Art. 2.

Le attività di cui al precedente articolo sono svolte mediante:

1) pubblicazione di studi, ricerche e saggi, raccolte di materiale e testimonianze sulla partecipazione della Regione alla fase precostituente;

2) promozione di manifestazioni celebrative anche d'intesa o in collaborazione con altre istituzioni e altre iniziative consone agli scopi e allo spirito di cui all'art. 1.

Art. 3.

L'elaborazione e l'attuazione dei programmi di attività relativi alle celebrazioni previste nella presente legge sono affidate all'ufficio di presidenza del consiglio, che vi provvede anche avvalendosi di un apposito comitato per le celebrazioni del XXX anniversario della Costituzione, che sarà costituito nelle forme stabilite con deliberazione dell'ufficio di presidenza del consiglio.

Le spese previste dalla presente legge sono deliberate dalla giunta regionale su proposta dell'ufficio di presidenza del consiglio.

Art. 4.

Per l'attuazione delle iniziative previste dalla presente legge e autorizzata, per l'anno 1977, la spesa complessiva di lire 50.000.000.

Le somme occorrenti per il pagamento della spesa di cui al comma precedente, sono iscritte a carico del cap. 1101504 che si istituisce nel titolo I dello stato di previsione della spesa per l'anno 1977 con la denominazione « Celebrazioni del XXX anniversario della Costituzione » e con la dotazione di competenza e di cassa di L. 50.000.000.

Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede mediante riduzione di L. 50.000.000 dello stanziamento di competenza e di cassa del cap. 1700101 « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi che si perfezionano dopo l'approvazione del bilancio, recanti spese di parte corrente attinenti alle funzioni normali », partita n. 4, elenco n. 3, dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno 1977.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Marche.

Ancona, addì 4 gennaio 1978

CIAFFI

(3190)

REGIONE TRENTINO ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 20 gennaio 1978, n. 4.

Provvedimenti per il Mediocredito Trentino-Alto Adige.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 6 *del* 31 *gennaio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzato il versamento di lire 3 miliardi allo Stato, a titolo di riscatto al valore nominale delle quote di partecipazione del medesimo al Mediocredito Trentino-Alto Adige, secondo quanto previsto dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 1977, n. 234.

L'Istituto Mediocredito Trentino-Alto Adige, in deroga a quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 28 dello statuto, approvato con decreto ministeriale 16 dicembre 1953, e modificato con i decreti ministeriali 27 giugno 1960, 23 settembre 1963 e 14 luglio 1965, è autorizzato a rimborsare allo Stato i dividendi costituiti in fondo speciale di riserva di pertinenza del medesimo.

Art. 2.

In attesa del riassetto ordinamentale dell'Istituto Mediocredito Trentino-Alto Adige, che sarà disposto con successiva legge, entro il 30 giugno 1978, i componenti degli organi dell'Istituto di nomina del Ministero del tesoro, in carica nel momento della cessazione della partecipazione dello Stato ai fondi di dotazione dell'Istituto, vengono sostituiti con pari numero di componenti in rappresentanza della Regione, nominati con decreto del presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta, designati in numero di tre da ciascuna provincia autonoma e uno dai gruppi di minoranza del consiglio regionale.

La sostituzione di cui al comma precedente avrà decorrenza successiva all'effettivo riscatto delle quote di partecipazione statali al Mediocredito da parte della Regione, ai sensi dell'art. 1 della presente legge.

Al momento della cessazione della partecipazione statale, i rappresentanti statali negli organi dell'Istituto vengono sostituiti con altrettanti rappresentanti della Regione su designazione in numero paritetico da parte delle due province autonome.

L'Istituto è autorizzato a ricevere aperture di credito in conto corrente, accordate dalle province autonome di Trento e di Bolzano, anche prima della formale partecipazione di queste all'Istituto.

Art. 3.

Alla copertura dell'onere derivante dall'attuazione dell'art. 1, previsto in lire 1.700 milioni a carico dell'esercizio 1977 e in lire 1.300 milioni a carico dell'esercizio 1978, si provvede con corrispondente riduzione del fondo iscritto al cap. 2300 dello stato di previsione della spesa per ciascuno degli anni medesimi.

Art. 4.

La presente legge entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 20 gennaio 1978

MARZIANI

Visto, *il commissario del Governo per la prov. di Trento*: BIANCO

(1396)

LEGGE REGIONALE 18 febbraio 1978, n. 5.

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 7 novembre 1950, n. 16 e 17 febbraio 1966, n. 6, sull'esercizio del referendum per la costituzione di nuovi comuni e per i mutamenti delle circoscrizioni comunali, della denominazione o del capoluogo.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 10 *del* 21 *febbraio* 1978)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 1, primo comma, della legge regionale 7 novembre 1950, n. 16, le parole «a norma delle leggi in vigore», sono sostituite con la seguente frase: «...a norma degli articoli 6, 7, 8 e 9 della legge regionale 21 ottobre 1963, n. 29, e successive modificazioni e degli articoli 8, 9, 10, 11, 12 e 14 del decreto del presidente della giunta regionale 30 aprile 1975, n. 5».

Nell'art. 1, secondo comma, della legge regionale 7 novembre 1950, n. 16, le parole «entro un mese» sono sostituite con le parole «entro il termine perentorio di sessanta giorni».

Art. 2.

L'art 2 della legge regionale 7 novembre 1950, n. 16, è sostituito dal seguente nuovo articolo:

«La giunta regionale, accertata la regolarità delle domande e dell'istruttoria, eccettuato quanto previsto dai commi successivi, ordina la votazione per referendum, fissa la data della convocazione dei comizi e la formula sulla quale verrà fatta la votazione. La data di convocazione dei comizi viene stabilita d'intesa col commissario del Governo per la provincia interessata.

Il consiglio regionale può non far luogo a referendum se in base agli atti di istruttoria ritenga che la domanda di erezione in comune autonomo di una frazione o la domanda di distacco di una frazione da un comune con aggregazione ad altro contermine, non possono comunque essere accolte, perchè vi osti la condizione dei luoghi o perchè il nuovo comune o i comuni di cui viene modificata la circoscrizione territoriale non avrebbero sufficienti mezzi per provvedere alle funzioni determinate dalla legge per il comune.

Qualora i consigli comunali la cui circoscrizione verrebbe variata abbiano manifestato il loro parere favorevole alla variazione di circoscrizione con la maggioranza dei tre quarti dei consiglieri assegnati al comune, il consiglio regionale può deliberare, con la maggioranza dei tre quarti dei consiglieri assegnati alla Regione, che al referendum partecipino soltanto gli elettori del comune ove non si sia raggiunta la prescritta maggioranza qualificata, o gli elettori della frazione che abbia richiesto di essere eretta a comune autonomo o di quella porzione di territorio che verrebbe trasferita dall'uno all'altro comune.

Può egualmente prescindersi dal referendum quando ricorrendo i requisiti di cui al comma precedente, si tratti di proposta di cambiamento di denominazione del comune o di una variazione della circoscrizione territoriale del comune che interessi il territorio nel quale non si trovano insediamenti umani permanenti».

Art. 3.

Il primo comma dell'art. 31 della legge regionale 7 novembre 1950, n. 16, e successive modificazioni, è sostituito dai seguenti nuovi commi:

«Ai fini della validità del referendum è necessaria la partecipazione al medesimo della maggioranza degli elettori del comune o dei comuni interessati, fatte salve le disposizioni contenute nel terzo comma dell'art. 2 della presente legge sulla limitazione della consultazione per referendum.

Nel caso di erezione di frazione in comune autonomo o di distacco di frazione da un comune con aggregazione ad altro comune contermine, ai fini della validità del referendum è sufficiente la partecipazione al medesimo della maggioranza degli elettori della frazione che ha richiesto di essere eretta in comune autonomo o, rispettivamente, degli elettori del territorio che verrebbe trasferito ad altro comune».

Art. 4.

L'art. 32 della legge regionale 7 novembre 1950, n. 16, è sostituito dal seguente:

«Entro trenta giorni dallo svolgimento della votazione per referendum la giunta regionale trasmette al consiglio regionale:

nel caso in cui l'esito della votazione sia stato complessivamente favorevole alla domanda presentata ai sensi dell'articolo 1 della presente legge, il relativo disegno di legge;

nel caso in cui l'esito della votazione non sia stato complessivamente favorevole alla domanda presentata ai sensi dell'art. 1 della presente legge, una proposta di deliberazione contenente la reiezione della domanda».

Art. 5.

L'art. 33 della legge regionale 7 novembre 1950, n. 16, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente nuovo articolo:

«Le spese inerenti lo svolgimento delle votazioni per referendum, sono ripartite fra Regione e comuni interessati secondo le modalità previste dall'art. 58 della legge regionale 19 settembre 1963, n. 28».

Art. 6.

All'onere della spesa derivante dall'attuazione della presente legge, si provvederà con le somme già iscritte nel cap. 1490 della spesa del bilancio di previsione per l'esercizio in corso.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Trento, addì 18 febbraio 1978

MARZIANI

Visto: *il commissario del Governo per la prov. di Trento*: BIANCO

(2155)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100781260)